195. Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.	1	PAG
Comitato parlamentare per i servizi di in- formazione e sicurezza e per il segreto di Stato (Modifica nella costituzione)	4472	Ministro di grazia e giustizia (Trasmissione di documento)	4472
Commissione parlamentare d'inchiesta sul		1993	4471
fenomeno della mafia e sulle altre asso- ciazioni criminali similari (Sostituzione di un senatore componente)	4472	Mozione, risoluzione, interpellanze ed inter- rogazioni (Annunzio)	4472
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili		Progetto di legge (ex articolo 96 del rego- lamento) n. 672-673-832-1020-1028-1110- 1202-1210-1256-1309-1340-1411-1473-1517- 1761-1784-1904-1998-2145:	
delle stragi (Costituzione)	4472	(Ordine del giorno ai sensi dell'articolo	4427
Consiglio regionale della Liguria (Trasmissione di documento)	4472	96, comma 4, del regolamento)	4428
Disegno di legge di conversione n. 2576:		Proposta di inchiesta parlamentare (Annun-	4471
(Articolo unico)	4457	Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	4471
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	4457	Proposte di legge:	
(Articoli del relativo decreto-legge)	4459	(Annunzio)	4471
(Fd	4441	(Adeciano di donusesi)	4471

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROGETTO DI LEGGE (EX ARTICOLO 96 DEL REGOLAMENTO):
TATARELLA ED ALTRI; MARTINAT ED ALTRI; PARLATO E VALENSISE; MARTINAT ED ALTRI; IMPOSIMATO ED ALTRI; PIERLUIGI
CASTAGNETTI ED ALTRI; BOTTA ED ALTRI; CERUTTI ED ALTRI;
MARTINAT ED ALTRI; DEL BUE ED ALTRI; MAIRA; FERRARINI;
BARGONE ED ALTRI; TASSI; RIZZI ED ALTRI; MAURIZIO BALOCCHI
ED ALTRI; PRATESI ED ALTRI; MARCUCCI E BATTISTUZZI; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO — LEGGE-QUADRO
IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI (672-673-832-1020-1028-1110-12021210-1256-1309-1340-1411-1473-1517-1761-1784-1904-1998-2145)

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1993

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO

La Camera.

premesso che:

la I Commissione, nella seduta del 1º giugno scorso, ha espresso il parere su taluni emendamenti approvati in linea di principio dalla VIII Commissione Ambiente – relativi alla « Legge quadro in materia di lavori pubblici » – e sui quali la stessa ha sollecitato l'espressione del parere;

fra questi emendamenti, l'emendamento 7.5, interamente sostitutivo dell'articolo 7, prevede tra l'altro che, per l'espletamento di tutte le procedure relative ad affidamenti di lavori pubblici, i comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali siano obbligati ad avvalersi dei competenti uffici tecnici delle province, laddove i comuni con popolazione superiore e i rispettivi consorzi ed unioni hanno la semplice facoltà di avvalersi degli indicati uffici;

la I Commissione ha espresso sull'emendamento 7.5 parere favorevole a condizione che fosse previsto per tutti i comuni e gli altri enti indicati la semplice facoltà di avvalersi dei competenti uffici tecnici della provincia per l'espletamento di tutte le procedure relative all'affidamento dei lavori, comprensive anche della formazione e della pubblicazione del bando di gara, dello svolgimento della procedura di gara e dell'aggiudicazione dei lavori;

la VIII Commissione Ambiente ha disatteso tale condizione;

rilevato che l'obbligo imposto ai comuni con popolazione inferiore ai 15 mila

abitanti e ad altri enti, compresi i consorzi di piccoli comuni costituiti specificamente per la realizzazione associata ed efficiente dei lavori pubblici:

espropria i comuni interessati di una loro funzione primaria di autogoverno ed autorganizzazione;

viola l'autonomia dei comuni sancita dall'articolo 128 della Costituzione e da ultimo riaffermata dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, legge di principi non derogabili se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni (articolo 1, comma 3, legge 142/90);

modifica controtendenza la disposizione prevista dall'articolo 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il quale riserva ai segretari comunali e ai dirigenti dei comuni la responsabilità sulle procedure di appalto;

si pone in conflitto con le esigenze di ordine pubblico volte a contrastare la corruzione e le infiltrazioni della criminalità organizzata che sconsigliano la concentrazione in un'unica sede o ufficio delle procedure relative all'affidamento di lavori pubblici;

non è accompagnato da garanzie di tempestivo ed efficace adempimento, pur prevedendo l'onere finanziario a carico degli enti titolari delle funzioni;

delibera

che la Commissione Ambiente riesamini il testo unificato concernente la legge quadro in materia di lavori pubblici per uniformarlo al parere della Commissione Affari costituzionali.

Il Presidente della I Commissione (Affari costituzionali)

Adriano Ciaffi.

TESTO

DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMIS-SIONE IN SEDE REDIGENTE

Legge quadro in materia di lavori pubblici.

ART. 1.

(Principi generali).

- 1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere, lavori e servizi pubblici deve uniformarsi ai principi della correttezza, della trasparenza, della tempestività, dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia e, nel rispetto di tali principi e del diritto comunitario, garantire la libera concorrenza tra gli operatori nonché la qualità delle opere, dei lavori e dei servizi.
- 2. Le norme della presente legge costituiscono principi fondamentali e norme di riforma economico-sociale alle quali le regioni devono conformarsi per la disciplina dei lavori pubblici d'interesse regionale, anche al fine del rispetto degli obblighi comunitari.
- 3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
- 4. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.
- 5. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.

ART. 2.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).

- 1. Sono lavori pubblici tutte le attività di costruzione, realizzazione, demolizione, manutenzione, recupero, restauro e ristrutturazione svolte dai soggetti di cui al presente articolo.
- 2. Le norme della presente legge si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, ivi compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e ad ogni altra struttura della pubblica amministrazione.
- 3. Le norme della presente legge relative alla qualificazione e alla selezione delle imprese ed alle procedure di affidamento dei lavori si applicano ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio e, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di pubblici servizi e alle società con capitale pubblico in misura anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza.
- 4. Le norme della presente legge si applicano agli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività è finanziata in misura maggioritaria dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali o da altri enti pubblici, ovvero la cui gestione è sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, direzione o vigilanza sono costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai soggetti medesimi.
- 5. Le norme della presente legge si applicano in ogni caso ai lavori per i quali sono erogati dallo Stato, dalle regioni o da qualsiasi soggetto pubblico un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il trenta

per cento dell'importo, sempre che l'importo complessivo dei lavori sia superiore a 300 mila European Currency Unit (ECU).

ART. 3.

(Delegificazione).

- 1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme regolatrici di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con particolare riferimento:
- a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnicoamministrativo con le annesse normative tecniche:
- b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, degli appalti di servizi e degli incarichi di progettazione nella materia;
- c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante inserimento in canale televisivo o in rete informativa telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
- d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze;
- e) alle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza da parte del Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 12, lettera b).
- 2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di propria competenza, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento

- alle Camere, apposito regolamento, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici. Le disposizioni relative ai lavori di competenza delle regioni sono adottate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il regolamento di cui al presente comma è adottato assumendo come norme regolatrici, oltre alle disposizioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui alla direttiva 89/440/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, ove non in contrasto con la presente legge, nonché la normativa nazionale di recepimento delle direttive 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992. Con la medesima procedura si provvede alle modificazioni del regolamento di cui al presente comma.
- 3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento di cui al comma 2, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
- 4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli atti normativi indicati nel regolamento medesimo che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia.
- 5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento di cui al comma 2.
- 6. Il regolamento di cui al comma 2, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce in particolare:
- a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;
- b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori eventualmente a lui sottoposti;

- c) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 13;
- d) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 15;
- e) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui al comma 9 dell'articolo 16;
 - f) i lavori ad alta tecnologia;
- g) le procedure semplificate per la pubblicità, le specifiche tecniche ed i criteri di selezione per quanto concerne le procedure di aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
- h) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 24;
- i) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 29, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo articolo 29;
- le modalità di prestazione della garanzia in caso di imprese riunite di cui all'articolo 12;
- m) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 25, comma 7, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;
- n) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del titolare di lavorì o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
- o) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità e le relative modalità di rilascio;
- p) i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori dei consorzi stabili di imprese, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili di imprese alle gare e alle trattative per l'aggiudicazione di appalti e di cessioni di lavori pubblici;

- q) la quota parte della categoria o delle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;
- r) la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 17,nonché i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo tra il personale che partecipa alla progettazione;
- s) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, nonché le norme concernenti le modalità del collaudo e il termine entro il quale il collaudo stesso deve esere effettuato;
- t) le eventuali condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori:
- u) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
- 7. Le disposizioni del regolamento relative alle materie di cui alle lettere d) e h) del comma 6 sono adottate su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 4.

(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).

- 1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata « Autorità ».
- 2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato

della Repubblica. I membri dell'Autorità sono scelti, in modo che sia garantita la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, tra personalità provenienti da settori tecnici, economici e giuridici dotate di alta e riconosciuta professionalità. Non possono essere nominati coloro che nel quinquennio precedente abbiano rivestito cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

- 3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.
- 4. L'Autorità, in particolare, vigila affinché nello svolgimento delle procedure per l'esecuzione dei lavori pubblici sia assicurata la convenienza dell'opera e l'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia; verifica, anche con metodi a campione, la regolarità delle procedure di affidamento o di aggiudicazione, accertando che le stesse si siano concluse con risultato conveniente per l'ente titolare dei lavori; accerta che dall'esecuzione di un'opera non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario, segnalando in caso contrario tale pregiudizio all'ente o all'ufficio responsabile e dandone immediata notizia alla procura generale della Corte dei conti e, se del caso, agli organi giurisdizionali competenti.
- 5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità può avvalersi delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,

- dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per i problemi tecnici, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- 6. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità può richiedere ai soggetti di cui all'articolo 2, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; può disporre ispezioni, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
- 7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.
- 8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
- 9. Anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse, l'Autorità può disporre che le procedure che evidenziano gravi disfunzioni siano seguite dal Servizio ispettivo di cui al comma 12, lettera b), del presente articolo. Accertata l'esistenza

di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo o agli organi giurisdizionali competenti.

- 10. I dati raccolti, con particolare riferimento ai programmi di cui all'articolo 13, e le connesse valutazioni, sono esposti in relazioni annuali, da inviare al Governo ed al Parlamento, nelle quali si evidenziano le disfunzioni e le patologie riscontrate, con particolare riferimento:
- a) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
- b) alla inadeguatezza della pubblicità e della conoscibilità degli atti;
 - c) allo scostamento dai costi medi;
- d) alla frequenza del ricorso a sospensioni o a varianti in corso d'opera;
- e) al mancato e tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei contraenti;
- f) allo sviluppo anomalo del contenzioso.
- 11. L'Autorità, con apposita comunicazione, segnala al Governo e al Parlamento fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa e ne dà notizia, se del caso, agli organi giurisdizionali competenti. L'Autorità formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.
- 12. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:
 - a) la Segreteria tecnica;
 - b) il Servizio ispettivo:
 - c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
- 13. Il Servizio ispettivo è articolato in un nucleo centrale ed in nuclei regionali.
- 14. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa altresì gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese.

- 15. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
- 16. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.
- 17. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:
- a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
- b) definisce i costi standardizzati per tipo di lavoro, che sono oggetto di una specifica pubblicazione;
- c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni pubbliche, le relazioni di cui all'articolo 13, comma 9, nonché l'elenco dei lavori affidati;
- d) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
- e) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
- f) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia con-

trattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

- 18. I responsabili dei procedimenti relativi ai lavori sottoposti alla vigilanza dell'Autorità sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, entro sette giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il relativo importo, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario, nonché del progettista con la specificazione dei nominativi delle eventuali imprese raggruppate o consorziate, la data e l'importo di aggiudicazione o di affidamento. I responsabili dei procedimenti sono altresì tenuti ad inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici i bandi e i verbali di gara, l'elenco dei soggetti invitati e le comunicazioni riguardanti l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, nonché, dopo l'effettuazione del collaudo, i costi complessivi del lavoro. Il responsabile del procedimento che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.
- 19. I dati di cui al comma 18, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.

ART. 5.

(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e norme finanziarie).

- 1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- 2. La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 12, lettera a), è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.

- 3. Il Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 12, lettera b), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 150 unità, ivi compresi 30 ispettori con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.
- 4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 12, lettera c), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.
- 5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità alla cui assunzione si provvede con le procedure concorsuali e di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Per il reclutamento degli ispettori di cui al comma 3 le procedure di concorso e di mobilità dovranno garantire la particolare qualificazione professionale e l'attitudine alla funzione ispettiva. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.
- 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3.700 milioni per l'anno 1993, in lire 14.200 milioni per l'anno 1994 ed in lire 17.200 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del

XI LEGISLATURA -- ALLEGATO A AI RESOCONTI -- SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1993

Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a
lire 1.800 milioni per l'anno 1993, a lire
4.700 milioni per l'anno 1994 e a lire
4.700 milioni per l'anno 1995, l'accantonamento relativo alla presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 1.900
milioni per l'anno 1993, a lire 9.500 milioni per l'anno 1994 e a lire 12.500 milioni per l'anno 1995, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

ART. 6.

(Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici).

- 1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo consultivo tecnico dello Stato. Il Presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra esperti di riconosciuto ed alto valore, competenti in materia di lavori pubblici. La nomina dei presidenti di sezione è disposta su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- 2. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresi garantiti:
- a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;
- b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
- c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
- 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano attribuito, nelle materie di

competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, competenze ad organi consultivi presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. È comunque assicurata la presenza delle specifiche professionalità delle competenti amministrazioni all'interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Rimangono ferme le competenze degli organi collocati presso Ministeri in ordine alla valutazione dei profili direttamente riconducibili alle attribuzioni di ciascun Ministero, ivi comprese le attribuzioni in materia ambientale e paesaggistica.

- 4. Alla individuazione delle competenze da sopprimere ai sensi del comma 3 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le amministrazioni interessate.
- 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio su tutti i progetti di opere pubbliche di importo superiore a 100 milioni di ECU, nonché, a prescindere da tale importo, su tutti i progetti per i quali il parere sia richiesto dall'Autorità.

ART. 7.

(Espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici).

- 1. Per l'espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali sono tenuti ad avvalersi dei competenti uffici tecnici delle province. Di detti uffici possono altresì avvalersi, previa deliberazione del consiglio, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e i rispettivi consorzi e unioni.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a lire 50 milioni, IVA esclusa, e, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a lire 150 milioni, IVA esclusa.

XI LEGISLATURA -- ALLEGATO A AI RESOCONTI -- SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1993

- 3. Gli uffici tecnici delle province di cui al comma 1 pongono in essere tutte le attività relative alle procedure per l'affidamento di lavori pubblici tra cui la formazione e la pubblicazione del bando di gara, lo svolgimento della procedura di gara, l'aggiudicazione dei lavori, fermi restando i relativi oneri finanziari a carico dell'ente titolare dei lavori. Essi svolgono altresi assistenza tecnico-amministrativa per la conseguente attività contrattuale e forniscono informazioni, pareri e consulenze in merito all'applicazione della normativa in materia di lavori pubblici.
- 4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, gli uffici tecnici delle province possono essere integrati, mediante distacco, con personale tecnico e amministrativo degli uffici del genio civile, delle prefetture e dei comuni capoluogo di provincia. Il trattamento economico spettante a tale personale resta a carico degli enti di appartenenza.
- 5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3, le amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono agli uffici tecnici delle province le delibere relative alla programmazione dei lavori pubblici di loro competenza, alla progettazione e alla individuazione del procedimento di scelta del contraente, alle forme di pubblicità, nonché al tipo e al contenuto del contratto da porre in essere.
- 6. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 del presente articolo le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 2 sono tenuti ad avvalersi dei competenti uffici presso i provveditorati alle opere pubbliche.
- 7. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione).

1. Per ogni lavoro di cui alla presente legge, nell'ambito della struttura tecnico-

- amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un unico responsabile del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del lavoro.
- 2. Il responsabile del procedimento, in particolare, motiva la scelta del metodo di affidamento dei lavori, assicura il rispetto delle disposizioni normative in materia di contenuto dei bandi di gara e verifica la completa copertura finanziaria di ogni impegno di spesa relativa ai lavori; verifica altresì l'effettivo possesso delle aree interessate dai lavori in modo che l'appaltatore possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna. Il responsabile del procedimento, ove accerti l'esistenza di danni per l'erario, invia gli atti relativi alla competente procura regionale della Corte dei conti.
- 3. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori e, ove previsto, dell'ingegnere capo. Restano ferme, sino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
- 4. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati al fine della esecuzione di lavori pubblici, è possibile, per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, il ricorso ad una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza.
- 5. La conferenza si esprime sul progetto esecutivo, ad eccezione dei particolari costruttivi, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, e successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione

XI LEGISLATURA - ALLEGATO À AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1993

competente a valutare la conformità alle prescrizioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La valutazione d'impatto ambientale deve essere allegata al progetto esecutivo di cui al presente comma.

- 6. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, prevede altresì le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi di cui al presente articolo, nonché degli atti da cui risultino le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.
- 7. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazioni direttamente ai progettisti.
- 8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

ART. 9.

(Qualificazione).

- 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente articolo.
- 2. Con regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo

- conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per i soggetti che eseguono, in qualità di appaltatori, subappaltatori o concessionari, lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, con riferimento alle tipologie ed ai valori delle opere. Il sistema di qualificazione si applica alle imprese, ivi comprese le società commerciali, le cooperative e loro consorzi, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui all'articolo 11 della presente legge.
- 3. Il sistema di qualificazione di cui al comma 2, tramite apposito organismo pubblico, accerta ed, in caso positivo, attesta:
- a) l'esistenza di un sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 29000 certificato ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e secondo le norme vigenti in materia;
- b) l'esistenza di ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e morali; in particolare la capacità tecnico-organizzativa dovrà essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni con indicazione degli importi, della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità, a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati ed operai integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni; nonché sulla base di ogni altro elemento utile. La capacità economico-finanziaria dovrà essere attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi, corredati di ogni altro elemento utile.
- 4. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà disciplinare le modalità di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici nei seguenti casi:
- a) l'impresa sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, se-

condo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

- b) l'impresa non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;
- c) l'impresa non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana:
- d) i titolari dell'impresa, i legali rappresentanti della società abbiano subito condanna anche non definitiva per un delitto che, per la natura dolosa e per la particolare gravità, faccia venir meno i requisiti di natura morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione od altro contraente, con particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, compresa l'ipotesi di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la fede pubblica ed il patrimonio;
- e) siano in corso procedimenti ovvero sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
- 5. Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo, gli organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio.
- 6. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.

- 7. A decorrere dal 1º gennaio 1998, i lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2.
- 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo e sino al 31 dicembre 1997, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente nei rispettivi Paesi per la partecipazione alle gare per i lavori di cui alla presente legge.
- 9. A decorrere dal 1º gennaio 1998, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
- 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1997, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, come modificate dall'articolo 10 della presente legge, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 10.

ART. 10.

(Iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori).

1. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Comitato decide sulle domande di iscrizione o di modifica di iscrizione oltre l'importo di lire 6.000 milioni ».

XI LEGISLATURA -- ALLEGATO A AI RESOCONTI -- SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1993

- 2. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo sostituito dall'articolo 4 della legge 15 novembre 1986, n. 768, è sostituito dal seguente:
- « Esso decide sulle domande di iscrizione o di modifica di iscrizione fino all'importo di lire 6.000 milioni ».
- 3. L'articolo 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:
- « ART. 12. (Domanda di iscrizione). –

 1. Per ottenere l'iscrizione o la modifica di iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere la domanda al Comitato centrale o ai Comitati regionali secondo gli importi di competenza, correndandola dei documenti e dei certificati di cui agli articoli 13, 14 e 15 e consegnandola alla segreteria dei rispettivi Comitati ».
- 4. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:
- « 6) certificato di iscrizione ad una associazione di categoria ».
- 5. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:
- « I costruttori possono chiedere la iscrizione per lavori di importo maggiore e di categoria diversa dopo che sia trascorso un anno dalla delibera di prima iscrizione o dall'ultima modificazione ».
- 6. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 15 novembre 1986, n. 768, le parole: « per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per sei mesi ».
- 7. Con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, ridetermina i requisiti di iscrizione all'Albo medesimo, sulla base dei seguenti criteri:
- a) modifica dell'attuale sistema di categorie in categorie di opere generali e di opere specializzate;

- b) stretto rapporto tra iscrizione ad una determinata categoria e specifica capacità tecnico-operativa;
- c) individuazione della capacità tecnico-operativa sulla base dei seguenti parametri qualitativi:
 - 1) idoneità tecnica;
 - 2) attrezzatura tecnica;
 - 3) manodopera impiegata;
- 4) capacità finanziaria ed imprenditoriale.
- 8. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 7, è effettuata la revisione delle iscrizioni all'Albo nazionale dei costruttori sulla base dei nuovi criteri e dei nuovi requisiti.
- 9. Fino al 31 dicembre 1997 possono essere iscritti all'Albo nazionale dei costruttori a norma della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, le imprese, ivi comprese le ditte individuali, le società commerciali, le cooperative e loro consorzi, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui all'articolo 11 della presente legge.

ART. 11.

(Consorzi stabili di imprese).

- 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge i consorzi stabili di imprese costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, nonché i consorzi stabili tra cooperative e i consorzi stabili tra imprese artigiane.
- 2. Si intendono per consorzi stabili di imprese i raggruppamenti formati da non meno di tre imprese, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di

impresa. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge i consorzi fra cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base di requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione agli appalti, che devono comunque essere riferiti ai consorzi stessi e non alle singole imprese associate. Sono riferiti alla totalità delle imprese associate i requisiti in termini di occupazione e di attrezzature.

- 3. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1997 dei consorzi stabili di imprese all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento alle imprese consorziate, fatta salva la responsabilità solidale delle stesse nei confronti della stazione appaltante; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione alle imprese consorziate dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
- 4. Il regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, detta le norme per l'applicazione, a decorrere dal 1º gennaio 1998, del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 9 ai consorzi stabili di imprese e alle singole imprese partecipanti ai consorzi medesimi la cui capacità finanziaria è comunque valutata anche in relazione all'ammontare del fondo consortile.
- 5. Ai consorzi stabili di imprese si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 della presente legge.
- 6. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e delle imprese in esso consorziate. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'ar-

- ticolo 353 del codice penale. È vietato alle imprese appartenenti ai consorzi stabili di cui al presente articolo costituire tra loro consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 12, nonché più di un consorzio stabile.
- 7. Tutti gli atti relativi ai consorzi e alle società consortili di cui al comma 1. previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
- 8. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
- 9. I benefici di cui ai commi 7 e 8 sì applicano fino al 31 dicembre 1997.

ART. 12.

(Riunione di imprese).

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge le imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché i consorzi di cooperative di produzione e lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni, i consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 del codice civile costituiti anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del mede-

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1993

simo codice e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 18 agosto 1985, n. 443.

- 2. La partecipazione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è ammessa a condizione che l'impresa mandataria o capogruppo, nonché le altre imprese partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 9, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 9, comma 2, per ciascuna di esse in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.
- 3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dalla capogruppo per la categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.
- 4. È fatto divieto alle imprese di partecipare alla gara in più di un raggruppamento ovvero di partecipare alla gara anche in forma di impresa individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento.
- 5. Sono vietati l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.
- 6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento del-l'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
- 7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non

possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, riunioni verticali di imprese, disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma.

ART. 13.

(Programmazione dei lavori pubblici).

- 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, approvano, anche nell'ambito di documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, il programma dei lavori da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati o stanziabili. Il programma triennale prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi, secondo un ordine di priorità, per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare, per i quali siano stanziate o stanziabili le necessarie risorse finanziarie e la cui utilità sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonché dei benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma è data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonché al completamento di lavori già iniziati.
- 2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali è redatto in conformità agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente che, qualora gli enti locali ne siano sprovvisti, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici fino all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici.

- 3. Prima dell'adozione il progetto di programma di cui al comma 1 è reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, può formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia.
- 4. Le amministrazioni centrali e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, aventi rilevanza nazionale trasmettono al Ministero del bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno.
- 5. Qualora l'esecuzione di un lavoro sia divisa in lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento l'esistenza di un progetto definitivo dell'intera opera, che deve essere fruibile da parte del committente e comprendere l'articolazione temporale dei lotti e i finanziamenti necessari per pervenire al completamento dell'opera nell'arco di un triennio. I lotti devono costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento.
- 6. Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto lo schema tipo di programma triennale di cui al comma 1.
- 7. Fatti salvi i casi di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, le pubbliche amministrazioni erogatrici di finanziamenti non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche non ricomprese nei programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorità.
- 8. I soggetti di cui al comma 1 devono attenersi alle priorità indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative.
- 9. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, unitamente al programma, trasmettono all'Autorità e all'Osservatorio

dei lavori pubblici una relazione sull'efficienza, sull'efficacia, sull'economicità e sulla convenienza delle opere realizzate per le quali sia già stato effettuato il collaudo finale, anche sulla base della verifica dei benefici economici e sociali effettivamente conseguiti.

10. Ai programmi di cui al comma 1 e alle relazioni di cui al comma 9 è data pubblicità dall'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4, comma 17, lettera c).

ART. 14.

(Competenze dei consigli comunali).

1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « i piani finanziari ed i programmi » sono sostituite dalle seguenti: « i piani finanziari, i programmi ed i progetti » e dopo le parole: « i piani territoriali ed urbanistici, » sono inserite le seguenti: « i piani particolareggiati ed i piani di recupero, ».

ART. 15.

(Attività di progettazione).

- 1. La progettazione si articola, secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva.
- 2. Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa dei lavori da realizzare comprendente la valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili e l'esame dei profili di impatto ambientale, la conformità agli strumenti urbanistici, l'indicazione della localizzazione mediante cartografia in scala 1:10.000; in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; nella valutazione indicativa della spesa da determinare sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie di lavori.

4442 XI LEGISLATURA -- ALLEGATO A AI RESOCONTI -- SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1993

- 3. Il progetto definitivo consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento dei lavori sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; in una relazione geologica e geotecnica, idrologica e sismica, desunta da apposita campagna di sondaggi sull'area interessata; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, comprendente anche l'elenco dei prezzi unitari delle varie categorie di lavori, nonché l'indicazione dei tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo dei lavori; in un computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari assunti.
- 4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa delle caratteristiche del territorio e dei lavori, in modo tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo. Il progetto esecutivo è redatto sulla base di complete indagini geologiche e geotecniche, idrologiche e sismiche, di rilievi altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo e comprende i disegni generali e di dettaglio, compresi i particolari costruttivi, redatti nelle più opportune scale, nonché i calcoli e gli elaborati grafici esecutivi generali e di dettaglio delle strutture e degli impianti, i computi metrici dettagliati, le analisi, l'elenco dei prezzi unitari e quant'altro necessario per l'immediata costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi. Il progetto esecutivo deve altresì

- essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
- 5. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a
- 6. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.
- 7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei titolari dei lavori, nei limiti di una percentuale fissata anno per anno tenuto conto dei programmi in corso. Tale percentuale non deve comunque superare il dieci per cento dell'importo del lavoro. In sede di prima applicazione del presente articolo una somma non superiore al dieci per cento degli stanziamenti di bilancio previsti per investimentì relativi ad infrastrutture è destinata alla copertura degli oneri inerenti alla progettazione o all'integrazione della progettazione esistente, per adeguarla a quanto stabilito dal presente articolo.
- 8. Le regioni possono istituire, a carico del proprio bilancio di previsione, un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche cui possono accedere gli enti locali territoriali della regione medesima. Gli enti locali territoriali possono accedere a tale fondo qualora le opere da progettare siano previste da strumenti di pianificazione generali vigenti al momento della richiesta. Gli importi corrisposti dal fondo, sulla base di criteri determinati dalle regioni, riaffluiscono al fondo stesso mediante versamento in entrata delle somme per la progettazione di cui al comma 7 relative alla singola opera finan-

9. Qualora nel contratto o nella concessione siano comprese fasi di progettazione, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione.

ART. 16.

(Redazione dei progetti).

- 1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero anche dagli organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi.
- 2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 3. Per la redazione dei progetti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono avvalersi, per le parti di rispettiva competenza, dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.
- 4. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, non possano espletare, ai sensi dei commi 1 e 3, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, le attività di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto previsto dalla programmazione dei lavori di cui all'articolo 13, ovvero in presenza di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di definire progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, i medesimi soggetti possono affidare a liberi professionisti, singoli o associati, ovvero a società di ingegneria di cui al comma 8 del presente articolo, la redazione del progetto preliminare, nonché del progetto definitivo ed esecutivo o di parti di essi nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione o di supporto ai compiti dei predetti soggetti.

- 5. I corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 4 sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore e aggiornando le tabelle relative alle diverse categorie dei lavori anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi.
- 6. Ai corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 5 non si applica la disposizione di cui all'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340.
- 7. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione del progetto preliminare.
- 8. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale e che non esercitano le attività di produzione di beni. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
- 9. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria sono individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, fermo il principio che l'attività di progettazione deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili.
- 10. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori progettati, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può parte-

cipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

- 11. Ai fini di cui al comma 10, costituisce controllo e collegamento la sussistenza
 di rapporti configurati come tali dall'articolo 2359 del codice civile, ancorché tali
 rapporti intercorrano congiuntamente con
 altri soggetti tramite società direttamente
 o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi
 parasociali. Si ritiene esistente, salvo
 prova contraria, l'influenza notevole di cui
 all'ultimo comma dell'articolo 2359 del
 codice civile quando ricorrano rapporti di
 carattere finanziario e organizzativo che
 determinino anche una sola delle seguenti
 attività:
- a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
- b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese al fine di acquisire appalti di opere o di servizi o al fine di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;
- c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
- d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
- e) l'attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario.
- 12. Gli incarichi di progettazione sono affidati secondo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, nonché dalla relativa normativa nazionale di recepimento.
- 13. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono affidare a terzi gli incarichi ricevuti, salvo quelli relativi alle

indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, nonché a misurazioni e picchettazioni.

14. Nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se i progettisti sono più di uno, essi devono essere nominativamente indicati e sono responsabili in solido, per le attività professionali globali o specialistiche per cui sono incaricati.

ART. 17.

(Incentivi per la progettazione).

- 1. Sui progetti esecutivi dei lavori, o su parti di essi, redatti direttamente dagli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, è computata, al momento dell'approvazione, una quota non superiore all'uno per cento del costo preventivato dell'opera, da destinare alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico del soggetto appaltante.
- 2. Le modalità di ripartizione del fondo sono definite, sulla base dei criteri generali individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, in sede di contrattazione collettiva decentrata ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- 3. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 15, comma 7, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

ART. 18.

(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici).

1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di un progetto ese-

cutivo, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici.

- 2. L'affidamento in concessione dei lavori di cui alla presente legge è consentito solo nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. L'affidamento in concessione può essere effettuato anche sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente.
- 3. È consentito, sulla base di autorizzazione concessa con legge, l'affidamento congiunto dell'incarico di progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori nei soli casi in cui i lavori previsti siano di importo superiore a 10 milioni di ECU e la complessità tecnica dell'opera da realizzare renda necessario l'affidamento unitario dei due incarichi. L'affidamento avviene mediante una gara d'appalto per la quale sia posto a base di gara un capitolato prestazionale ed esigenziale e che comporti la presentazione di un'offerta, costituita dal progetto almeno definitivo dei lavori, nonché dalle condizioni economiche e tecniche alle quali l'offerente è disposto ad eseguire i lavori stessi. L'esecuzione dei lavori potrà avere inizio soltanto dopo la redazione del progetto esecutivo da parte dell'affidatario e la relativa approvazione da parte del soggetto titolare dei lavori. Nei casi di cui al presente comma è previsto il pagamento a corpo della controprestazione.
- 4. I contratti di appalto di cui alla presente legge, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli

scavi archeologici, sono stipulati a corpo ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

ART. 19.

(Procedure di scelta del contraente).

- 1. L'affidamento dell'esecuzione dei lavori oggetto della presente legge avviene mediante pubblico incanto o licitazione privata.
- 2. Possono essere affidati lavori anche attraverso appalto-concorso, concessione e trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.
- 3. L'affidamento dell'esecuzione di lavori oggetto della presente legge mediante appalto concorso è consentito ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in seguito a motivata decisione, previo parere vincolante del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare e di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
- 4. L'affidamento in concessione avviene mediante le procedure di cui al comma 1.

ART. 20.

(Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici).

1. L'aggiudicazione dei lavori di cui all'articolo 19, comma 1, è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, e

XI LEGISLATURA - ALLEGATO A AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1993

con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara nel caso di lavori di manutenzione periodica e di scavi archeologici.

- 2. L'aggiudicazione dei lavori tramite appalto-concorso o concessione avviene sulla base di una valutazione tecnico-economica dei seguenti elementi, variabili in relazione all'opera da realizzare:
 - a) per l'appalto concorso:
 - 1) il prezzo;
- il valore tecnico ed estetico dell'opera;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
 - b) per le concessione:
- 1) il valore economico e finanziario della controprestazione;
- 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori:
 - 4) il rendimento:
 - 5) la durata della concessione;
- 6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.
- 3. Il capitolato speciale d'appalto o, in mancanza, il bando di gara, devono indicare tutti gli elementi prescelti, nell'ordine di importanza loro attribuita da specificare mediante incidenza ponderata espressa tramite punteggi che devono essere calcolati, in sede progettuale, attraverso l'utilizzazione di metodi tecnicoscientifici. All'elemento attinente al prezzo va attribuita, comunque, una incidenza non inferiore al sessanta per cento.
- 4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2 del presente articolo, la valutazione è affidata ad una commissione giu-

- catrice secondo le norme stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.
- 5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione appaltante. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Non possono essere nominati commissari coloro che nel quinquennio precedente abbiano rivestito cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I commissari nominati ai sensi del presente articolo non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla conclusione dei lavori della commissione di cui hanno fatto parte. Coloro che abbiano fatto parte di una commissione di aggiudicazione le conclusioni della quale siano state dichiarate illegittime in sede giurisdizionale sono esclusi da successivi incarichi.
- 6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
- a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
- b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
- c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
- 7. La commissione deve essere costituita dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1993

ART. 21.

(Accesso alle informazioni).

1. Qualunque sia il procedimento adottato per l'affidamento o l'aggiudicazione dei lavori, anche in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, è fatto tassativo divieto all'ente appaltante ed a qualsiasi altro organismo di comunicare a terzi o rendere in qualsiasi altro modo noto, prima dell'apertura delle operazioni di gara, quali siano le imprese che vi partecipano, o che hanno fatto richiesta di invito o di informazioni sui dati relativi alla gara medesima, o che in altro modo hanno segnalato il proprio interesse a prendere parte alla gara. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo, restando impregiudicate le eventuali sanzioni penali, comporta l'annullamento della gara d'appalto.

ART. 22.

(Selezione delle imprese da invitare alle gare).

- 1. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero delle imprese che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a cinque e quello massimo è pari a cinquanta. Qualora il numero delle imprese candidate sia superiore a cinquanta, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso alle imprese interessate, o con criteri che saranno determinati dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2. In ogni caso, il numero delle imprese ammesse a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.
- 2. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero delle imprese che si

intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo è pari a ottanta. Qualora il numero delle imprese candidate sia superiore a ottanta, si procede alla scelta sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, tenendo conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare.

ART. 23.

(Trattativa privata).

- 1. Possono essere affidati a trattativa privata soltanto i lavori oggetto della presente legge di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa.
- 2. Il ricorso alla trattativa privata, per i lavori di cui al comma 1, è ammesso soltanto per la esecuzione di lavori di ripristino di opere già esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento dei lavori.
- 3. Gli affidamenti di lavori mediante trattativa privata devono essere adeguatamente motivati e comunicati all'Autorità dal responsabile del procedimento con l'invio dei relativi atti che, tramite l'Osservatorio dei lavori pubblici, sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
- 4. I soggetti ai quali sono affidati lavori a trattativa privata devono avere gli stessi requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, per l'aggiudicazione, mediante pubblico incanto o licitazione privata, di lavori di uguale importo.
- 5. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, i lavori pubblici il cui importo complessivo non sia superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa, possono essere affidati mediante trattativa privata.
- 6. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

XI LEGISLATURA - ALLEGATO A AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1993

- 7. L'affidamento dei lavori ai sensi del presente articolo avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitate almeno quindici imprese, se esistenti sul mercato. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di lire 50 milioni, IVA esclusa.
- 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ad un lotto di lavori qualora il precedente sia stato aggiudicato con la procedura di cui al comma 7.
- 9. L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. In tali casi il contratto in esecuzione è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti.

ART. 24.

(Varianti in corso d'opera).

- 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;
- b) per cause di forza maggiore accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2;
- c) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo. In tale caso il direttore dei lavori è tenuto a dare, senza ritardo, comunicazione al responsabile del procedimento che ne dà immediatamente notizia all'Autorità.
- 2. I progettisti esterni sono responsabili per i danni subiti dai soggetti di cui all'articolo 2 in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che i pre-

detti soggetti devono sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, ferma restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

3. Qualora il costo delle varianti sia superiore al trenta per cento dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al comma 1, lettera a), al venti per cento dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al comma 1, lettera b), o al dieci per cento dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al comma 1, lettera c), il titolare dei lavori procede alla risoluzione del contratto ed a nuova aggiudicazione dei lavori; alla relativa gara deve essere invitato l'aggiudicatario iniziale.

ART. 25.

(Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici).

- 1. Il titolare dei lavori concede ed eroga all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al dieci per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale.
- 2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.
- 3. Per i lavori di cui all'articolo 2 affidati dai soggetti di cui al medesimo articolo 2 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.
- 4. Per i lavori di cui all'articolo 2 il titolare dei lavori applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, da applicarsi all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessì, fissata in rapporto alla differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno prece-

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1993

dente, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima applicazione della presente legge il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

- 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai contratti per i quali il bando di gara sia stato pubblicato o l'offerta sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 6. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori di cui alla presente legge.
- 7. I progettisti esterni e gli esecutori dei lavori sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

ART. 26.

(Direzione dei lavori).

- 1. Per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente legge affidati in appalto i soggetti di cui all'articolo 2 sono obbligati ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. L'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori rientra tra i compiti di istituto dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
- 2. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, non possano espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
- a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa;
 - b) il progettista;

c) altri soggetti secondo le procedure previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e relativa normativa nazionale di recepimento.

ART. 27.

(Collaudi e vigilanza).

- 1. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio, secondo quanto disposto dal comma 3.
- 2. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal titolare dei lavori prima che siano decorsi due anni dal collaudo. Decorso tale termine l'opera si intende definitivamente collaudata ed il collaudo tacitamente approvato, qualora l'atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
- 4. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.
- 5. Per le operazioni di collaudo, i soggetti di cui all'articolo 2 nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.
- 6. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progetta-

zione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con l'impresa che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

- 7. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, nonché le modalità di effettuazione del collaudo.
- 8. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.
- 9. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
- a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere b) e c);
- b) in caso di opere di particolare complessità;
- c) in caso di affidamento dei lavori in concessione:
- d) in altri casi individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.
- 10. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

ART. 28.

(Pubblicità).

1. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le forme di pubblicità I mento dell'esecuzione dei lavori oggetto

degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:

- a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- b) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale:
- c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;
- d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;
- e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;
- f) prevedere che i soggetti di cui all'articolo 2, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, dell'impresa vincitrice o prescelta, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera nonché del nominativo del direttore dei lavori designato.
- 2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

ART. 29

(Garanzie e coperture assicurative).

1. L'offerta da presentare per l'affida-

XI LEGISLATURA --- ALLEGATO A AI RESOCONTI -- SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1993

della presente legge è corredata da una cauzione pari al due per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario.

- 2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del venti per cento per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e del trenta per cento per lavori di importo superiore. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al momento dell'approvazione del collaudo. L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'articolo 25, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d'opera.
- 3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni i soggetti di cui all'articolo 2 da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla consegna, da parte del direttore dei lavori, delle opere ultimate.
- 4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di ultimazione del collaudo, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
- 5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dalla consegna dei lavori, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino al collaudo degli stessi. La polizza

- del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di lire 1.500 milioni, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al venti per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di lire 4.000 milioni, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU. IVA esclusa.
- 6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento o per l'aggiudicazione, i titolari di lavori pubblici devono verificare la qualità dei progetti. Tale verifica può essere effettuata da organismi di certificazione dei sistemi di qualità di cui all'articolo 9 e dagli uffici tecnici dei titolari dei lavori.
- 7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 30.

(Piani di sicurezza).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

ART. 31.

(Definizione delle controversie).

1. Qualora insorgano controversie nelle materie dei lavori oggetto della presente legge di competenza dei soggetti di cui

XI LEGISLATURA -- ALLEGATO A AI RESOCONTI -- SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1993

all'articolo 2, comma 2, le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione delle controversie è di competenza del giudice ordinario. Nei capitolati generali o speciali non può essere previsto che la soluzione delle controversie sia deferita ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 32.

(Segretezza).

- 1. Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori e degli esiti delle gare di cui alla presente legge, e comunque non è consentita l'adozione della procedura di affidamento di cui all'articolo
- 2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le modalità di individuazione delle imprese ritenute idonee all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.
- 3. Gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di cui al presente articolo sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti la quale esercita altresì un controllo sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

ART. 33.

(Atti riservati).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, tutti gli atti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, relativi agli appalti, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione dei soggetti medesimi che ne escluda l'esibizione e la diffusione per non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART. 34.

(Subappalto).

- 1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:
- « 3. Il titolare dei lavori è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto, e per una quota parte, definita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in misura diversificata a seconda delle categorie, ma in ogni caso non superiore al cinquanta per cento, se appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
- 1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da una a tre

imprese subappaltatrici candidate ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di una sola impresa, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte di tale impresa dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

- 2) che l'appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni dall'aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante;
- 3) che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di una impresa candidata ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
- 4) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta, se italiana o straniera non appartenente ad uno Stato membro della Comunità economica europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- 5) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ».
- 2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è inserito il seguente:
- « 3-ter. In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad una delle imprese indicate dall'appal-

tatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo ».

- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando.
- 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo.

ART. 35.

(Norma finale).

1. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato concessioni di sola costruzione nonché affidare concessioni per l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici di cui alla presente legge. La concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 18, comma 2, può essere affidata esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

ART. 36.

(Applicazione della legge).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, nonché di quelle che fanno rinvio al regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori pubblici e agli incarichi di progettazione stipulati o affidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 1993, N. 122, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE, ETNICA E RELIGIOSA (2576)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 1, lettera b), le parole: « o all'odio, » sono soppresse;

al comma 1, il capoverso 2 è soppresso;

al comma 1, capoverso 3, le parole: «, all'odio » e le parole: « o, se l'organizzazione, associazione, movimento o gruppo ha tra i propri scopi l'incitamento alla violenza, con la reclusione da due a sette anni » sono soppresse; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3

della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 25 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:

- a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter;
- b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;
- c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché della licenza di porto d'armi, con divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;
- d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a).

1-quater. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva

XI LEGISLATURA -- ALLEGATO A AI RESOCONTI -- SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1993

per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.

1-sexies. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati ».

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: « della legge 13 ottobre 1975, n. 654, » sono inserite le seguenti: « per uno dei reati previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, ».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « l'attività di » è inserita la seguente: « organizzazioni, ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « legge 13 ottobre 1975, n. 654, » sono inserite le seguenti: « o per uno dei reati previsti

dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, »; e le parole: « del quale si ha motivo di ritenere che l'autore si sia avvalso » sono sostituite dalle seguenti: « rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso »;

al comma 2, dopo la parola: « incendiari, » è inserita la seguente: « ovvero »; le parole da: « ovvero emblemi, simboli » fino a: « n. 654 » sono soppresse; e sono aggiunte, in fine, le parole: « Qualora l'immobile sia di proprietà di persona estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta giorni »;

al comma 3, le parole: « può disporre » sono sostituite dalle seguenti: « , nei casi di particolare gravità, dispone ».

All'articolo 6:

al comma 2, il secondo periodo è soppresso:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: ", delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654" »;

il comma 6 è soppresso.

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « legge 13 ottobre 1975, n. 654, » sono inserite le seguenti: « o per uno dei reati previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, »; e le parole: « risultano fondati motivi per ritenere che l'attività di » sono sostituite dalle seguenti:

« sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni, »;

al comma 3, le parole: « lo scioglimento dell'associazione » sono sostituite dalle seguenti: « lo scioglimento dell'organizzazione, associazione ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi).

- 1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente:
- « ART. 3 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni:
- a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico:
- b) chi, in qualsiasi modo, incita alla discriminazione o all'odio, o incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
- 2. La pena di cui al comma 1 è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda, ovvero in pubbliche riunioni.
- 3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni o, se l'organizzazione, associa-

zione, movimento o gruppo ha tra i propri scopi l'incitamento alla violenza, con la reclusione da due a sette anni. Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi. ».

ARTICOLO 2.

(Disposizioni di prevenzione).

- 1. Al primo comma dell'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il n. 2) è inserito il seguente:
- « 2-bis) compiano atti obiettivamente rilevanti in ragione dei quali debba ritenersi che facciano parte delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ovvero, in pubbliche riunioni, compiano manifestazioni esteriori od ostentino emblemi o simboli propri o usuali delle medesime organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi; ».
- 2. Le disposizioni dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano anche alle persone che si rechino nei luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche con emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.
- 3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152, il divieto di accesso disposto a norma dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione,

sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

ARTICOLO 3.

(Circostanza aggravante).

- 1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
- 2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

ARTICOLO 4.

(Modifiche a disposizioni vigenti).

- 1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:
- « Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni. ».

ARTICOLO 5.

(Perquisizioni e sequestri).

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3,

- commi 1, lettera b), 2 e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, l'autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile del quale si ha motivo di ritenere che l'autore si sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.
- 2. È sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari, taluno degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero emblemi, simboli o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654. È sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale.
- 3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice può disporre la confisca dell'immobile di cui al comma 2, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. È sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati al medesimo comma.

ARTICOLO 6.

(Disposizioni processuali).

- 1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio.
- 2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all'arresto per uno dei

reati previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché, quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

- 3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise è competente il tribunale.
- 4. Il tribunale è altresì competente per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.
- 5. Per i reati indicati all'articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'articolo 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.
- 6. Il termine delle indagini preliminari previsto dall'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati all'articolo 5, comma 1.

ARTICOLO 7.

(Sospensione cautelativa e scioglimento).

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), 2 e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e risultano fondati motivi per ritenere che l'attività di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982.

- 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma.
- 3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati nell'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell'associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni finali).

- 1. Il settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.
- 2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 6 si applicano solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 1 A 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

- 1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente:
- « ART. 3. 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione,

è punito con la reclusione da uno a quattro anni chi in qualsiasi modo incita all'odio o al disprezzo razziale, nazionale o religioso. Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente reclama o propaganda disparità di trattamento giuridico o commette o incita a commettere violenze per motivi di odio o disprezzo razziale, nazionale o religioso, ovvero fa di esse apologia ».

1. 15.

Buontempo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 21.

Alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: di sesso, di lingua, di opinioni politiche o relative a condizioni personali o sociali.

Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: di sesso, di lingua, di opinioni politiche o relative a condizioni personali o sociali.

0. 1. 21. 1.

Colaianni, Senese, Angius, Finocchiaro Fidelbo, Correnti, De Simone, Cesetti, Imposimato.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ».

1. 21.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera a).

1. 19.

Buontempo.

Al comma 1, capoverso 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o sociale.

1. 3.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Al comma 1, capoverso 1, lettera b), sostituire la parola: discriminazione con le seguenti: disparità di trattamento.

Conseguentemente, sostituire la parola: discriminazione, ovunque ricorra, con le seguenti: disparità di trattamento.

1. 18.

Buontempo.

Al comma 1, capoverso 1, lettera b), dopo la parola: nazionali aggiungere la seguente: , sociali.

1. 4.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Al comma 1, capoverso 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di sesso, di lingua, di opinioni politiche o relative a condizioni personali o sociali.

1. 1.

Colaianni, Senese, Angius, Finocchiaro Fidelbo, Correnti, De Simone, Cesetti, Imposimato.

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. È vietata ogni associazione o altra forma di sodalizio avente tra i propri scopi l'incitamento alla disparità di trattamento, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Gli

scopi del sodalizio, ai fini dell'applicazione della presente legge, si desumono dallo statuto sociale o da ogni documento o proclamazione emanato dal sodalizio medesimo.

Conseguentemente, sostituire l'espressione: organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, ovunque ricorra, con la seguente: associazioni o altre forme di sodalizi.

1. 16.

Buontempo.

Al comma 1, capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi con le seguenti: o alla violenza per i motivi di cui al comma 1.

1. 2.

Colaianni, Senese, Angius, Finocchiaro Fidelbo, Correnti, De Simone, Cesetti, Imposimato.

Al comma 1, capoverso 3, primo periodo, dopo la parola: nazionali aggiungere la seguente: , sociali.

1. 5.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: alla loro attività con le seguenti: a una loro attività in violazione della presente legge.

1. 17.

Buontempo.

Al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: , per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni, con le seguenti: con le pene previste al comma 1.

1. 6.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: da uno a cinque anni, con le seguenti: da sei mesi a quattro anni.

1. 22.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere il terzo periodo.

1. 7.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Sopprimere i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies.

1. 8.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Al comma 1-bis, all'alinea, sopprimere le parole: dalla legge 25 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, e.

1. 9.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Al comma 1-bis, lettera b), sostituire le parole: per un periodo non superiore ad un anno con le seguenti: per un periodo non superiore a tre mesi.

1. 10.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Al comma 1-bis, lettera c), sostituire le parole: per un periodo non superiore ad un anno con le seguenti: per un periodo non superiore a tre mesi.

1. 11.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Al comma 1-bis, sopprimere la lettera d).

1. 12.

Al comma 1-bis, lettera d), sostituire le parole: per un periodo non inferiore a tre anni con le seguenti: per un periodo non inferiore ad un anno.

1. 13.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Alla rubrica, dopo la parola: nazionali aggiungere la seguente: , sociali.

1. 14.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 4.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 1 è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire.

2. 1.

Senese, Colaianni, Angius, Finocchiaro Fidelbo, Correnti, De Simone, Cesetti, Imposimato.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: compiano atti obiettivamente ri-levanti in ragione dei quali debba ritenersi che facciano parte con le seguenti: facciano parte.

2. 9.

Buontempo.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del capoverso.

2. 5.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: emblemi o simboli propri o usuali con le seguenti: emblemi propri o comunque esclusivi.

2. 10.

Buontempo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

* 2. 2.

Senese, Colaianni, Angius, Finocchiaro Fidelbo, Correnti, De Simone, Cesetti, Imposimato.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

* 2. 6.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Al comma 3, sopprimere le parole: dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, e.

2. 7.

Al comma 3, sostituire le parole: il divieto di accesso disposto a norma dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, con le seguenti: si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso.

2. 3.

Senese, Colaianni, Angius, Finocchiaro Fidelbo, Correnti, De Simone, Cesetti, Imposimato.

Al comma 3, sostituire le parole: per un periodo di cinque anni con le seguenti: per un periodo di due anni.

2. 8.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ovvero fino a: medesime finalità,

3. 4.

Buontempo.

Al comma 1, sopprimere le parole: da un terzo alla metà.

3. 2.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Al comma 1, sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: fino alla metà.

3. 6.

La Commissione.

Sopprimere il comma 2.

* 3. 3.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Sopprimere il comma 2.

* 3. 5.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi, Bertotti.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* 4. 1.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Sopprimerlo.

* 4. 5.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi, Bertotti.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il primo periodo.

4. 2.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: soggiace aggiungere le seguenti: , indipendentemente dal sorgere del pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista,.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, capoverso, aggiungere, in fine il seguente periodo: Se il pericolo di riorganizzazione del partito fascista si verifica, si applicano le pene di cui all'articolo 2 della presente legge, diminuite da un terzo a due terzi ai sensi del secondo comma dell'articolo 56 del codice penale;

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del

disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste, indipendentemente dal sorgere del pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire. Se il pericolo si verifica, si applicano le pene di cui all'articolo 2 della presente legge, diminuite da un terzo a due terzi ai sensi del secondo comma dell'articolo 56 del codice penale ».

4. 3.

Modigliani.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Dopo l'articolo 5-bis della legge 20 giugno 1952, n. 645, è inserito il seguente:

« 5-ter. – Pericolo di riorganizzazione del partito fascista. – 1. Qualora i fatti di cui agli articoli 4, primo e secondo comma, e 5, primo comma, per le circostanze di tempo, di luogo e di ambiente in cui si svolgono e per le loro obiettive caratteristiche, o per altre cause, determinano il pericolo di riorganizzazione del partito fascista, si applicano le pene di cui all'articolo 2, diminuite da un terzo a due terzi ai sensi dell'articolo 56, secondo comma, del codice penale ».

4. 4.

Modigliani.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Perquisizioni e sequestri).

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previstì dall'articolo 3,

commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, l'autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto

- 2. È sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari, ovvero taluno degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. È sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale. Qualora l'immobile sia di proprietà di persona estranea al reato, il sequestro perde efficacia dopo trenta giorni.
- 3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. È sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati al medesimo comma 2.

5. 10.

La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o.

5. 2.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, e.

5. 3.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

5. 9.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi, Bertotti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: armi, munizioni con le seguenti: armi e munizioni da guerra.

5. 4.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; il sequestro può altresì essere disposto qualora siano rinvenuti emblemi, simboli o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

5. 7.

Modigliani.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: non può protrarsi per oltre trenta giorni con le seguenti: perde efficacia dopo trenta giorni.

5. 5.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati al comma 2.

5. 6.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Sopprimere il comma 1.

6. 2.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Sopprimere il comma 2.

6. 3.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, può disporre l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

6. 7.

Modigliani.

Sopprimere il comma 3.

6. 4.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Sopprimere il comma 4.

6. 5.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Sopprimere il comma 5.

6. 6.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il termine delle indagini preliminari previsto dall'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale, è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati all'articolo 5, comma 1, qualora si tratti di reati associativi ovvero commessi col concorso di più persone.

6. 8.

Modigliani.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: commi 1, lettera b), 2 e 3 con le seguenti: commi 1, lettera b), e 3.

7. 6.

La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, e.

7. 2.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Sopprimere il comma 3.

7. 3.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati nell'articolo 5, comma 1, con le seguenti: abbia concretato le ipotesi di reato di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

7. 4.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e dispone la confisca dei beni.

7. 5.

Maceratini, Anedda, Trantino, Buontempo.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1.

Buontempo.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 giugno 1993.

Artioli, Caccia, Giorgio Carta, Coloni, Raffaele Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, Fumagalli Carulli, Garavaglia, Luigi Grillo, Masini, Matulli, Mazzuconi, Patria, Sacconi, Spini.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 giugno 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

RENZULLI: « Disciplina dell'attività professionale del maestro di ballo » (2756);

TASSI: « Norme per l'estinzione in via breve delle obbligazioni tributarie pendenti » (2757);

TASSI: « Norme per la valutazione economica dell'attività di casalinga » (2758);

SCALIA e PRATESI: « Norme per l'utilizzo di carta riciclata o ecologica da parte delle Amministrazioni pubbliche » (2760);

PISCITELLO: « Nuove norme sul trattamento economico di volo per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto ai nuclei elicotteri » (2761).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 9 giugno 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

TASSI: « Modifica all'articolo 41 della Costituzione » (2759).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una proposta d'inchiesta parlamentare.

In data 9 giugno 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dal deputato:

CERUTTI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle forniture dei sistemi informatici ed elettronici ad uffici di Organi dello Stato » (doc. XXII, n. 48).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge Oreste Rossi ed altri: « Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente » (2587) (annunziata nella seduta del 29 aprile 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Magnabosco, Provera, Leoni Orsenigo, Magi-

stroni, Bonato, Mazzetto, Polli, Bertotti, Negri, Frontini, Matteja, Ongaro, Calderoli, Flego, Maurizio Balocchi e Latronico.

La proposta di legge Biasci: « Modifica dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente gli stabilimenti termali gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) » (2660) (annunziata nella seduta del 14 maggio 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Borri, Viscardi e Savio.

La proposta di legge Brambilla ed altri: « Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive » (2669) (annunziata nella seduta del 17 maggio 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Matteja, Magistroni, Bonato, Maurizio Balocchi, Provera, Latronico, Ongaro, Polli e Terzi.

Modifica nella costituzione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

In data 8 giugno 1993 il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato ha eletto a proprio presidente il senatore Ugo Pecchioli, in sostituzione del senatore Chiaromonte, deceduto.

Costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

In data 9 giugno 1993 si è costituita la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi: sono risultati eletti vicepresidenti il senatore Manlio Ianni e il deputato Aldo Tortorella; segretari i deputati Franco Piro e Giovanni Russo Spena.

Sostituzione di un senatore componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

In data 9 giugno 1993 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari il senatore Antonio Guerritore in sostituzione del senatore Carlo Ballesi, dimissionario.

Trasmissione dal Consiglio regionale della Liguria.

Il Presidente del Consiglio regionale della Liguria, con lettera in data 31 maggio 1993, ha trasmesso il testo del voto approvato il 30 marzo 1993 dal Consiglio stesso, concernente la necessità di varare una normativa in materia di espianto di organi.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente, ed è a disposizione degli onorevoli deputati presso l'Ufficio Affari Generali.

Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 1º giugno 1993, ha trasmesso la relazione sullo stato della giustizia per l'anno 1991, approvata dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 27 maggio 1992.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di una mozione, di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.